

NOTARIORUM ITINERA  
VARIA

6

Giustizia, istituzioni e notai  
tra i secoli XII e XVII  
in una prospettiva europea.

In ricordo di Dino Puncuh



a cura di

Denise Bezzina - Marta Calleri - Marta Luigina Mangini - Valentina Ruzzin



GENOVA

SOCIETÀ LIGURE DI STORIA PATRIA

Palazzo Ducale

2022



# Notariorum Itinera

Varia

6

Collana diretta da Antonella Rovere

SOCIETÀ LIGURE DI STORIA PATRIA

Giustizia, istituzioni e notai  
tra i secoli XII e XVII  
in una prospettiva europea.

In ricordo di Dino Puncuh



a cura di

Denise Bezzina - Marta Calleri - Marta Luigina Mangini - Valentina Ruzzin



GENOVA 2022

*Referees*: i nomi di coloro che hanno contribuito al processo di peer review sono inseriti nell'elenco, regolarmente aggiornato, leggibile all'indirizzo:

[http://www.storiapatriagenova.it/Ref\\_ast.aspx](http://www.storiapatriagenova.it/Ref_ast.aspx)

*Referees*: the list of the peer reviewers is regularly updated at URL:

[http://www.storiapatriagenova.it/Ref\\_ast.aspx](http://www.storiapatriagenova.it/Ref_ast.aspx)

Il volume è stato sottoposto in forma anonima ad almeno un revisore.

This volume have been anonymously submitted at least to one reviewer.

La pubblicazione del volume rientra nel programma di ricerca LIMEN - Linguaggi della mediazione notarile (secc. XII-XV) - Seal of Excellence del Bando Straordinario per Progetti Interdipartimentali dell'Università degli Studi di Milano 2020 sui cui fondi gravano parte delle spese di stampa



UNIVERSITÀ  
DEGLI STUDI  
DI MILANO

e con il contributo dell'Università degli Studi di Genova.

## I N D I C E

Presentazione	pag.	IX
I. La giustizia e i suoi strumenti		
Ettore Dezza, « Hec est quedam inquisitio ». <i>Il titulus inquisitionis tra prassi e dottrina nell'età del diritto comune</i>	»	3
Cristina Mantegna - Francesca Santoni, « Omnia mea mecum porto »: <i>i libri di Bartolomeo de Iordano, notaio e giudice alla fine del Duecento</i>	»	25
Stefano Degli Esposti, <i>Fildesmido da Mogliano e i signori di Sant'Angelo: processi e liti tra domini locali nella Marca della prima metà del XIII secolo</i>	»	57
II. La giustizia e i suoi linguaggi		
Alessandra Bassani, <i>Notaio mediatore: la distanza fra la vita e la pergamena</i>	»	89
Valentina Ruzzin, <i>Scrivere ciò che è detto. Modi e forme di verbalizzazione delle testimonianze (secc. XII-XV)</i>	»	107
Francesco Pirani, <i>La voce dei testimoni e la scrittura dei notai. Forme e pratiche documentarie in alcune inchieste giudiziarie della Marca anconetana (sec. XIII)</i>	»	131
Marta Luigina Mangini, <i>Notai a giudizio: parole, immagini e azioni nella Milano del Tardo Medioevo</i>	»	157
Marta Calleri, <i>L'altra giustizia. I lodi arbitrali a Genova (secc. XII-XIII): arbitri, notai, documenti</i>	»	183
Ermanno Orlando, <i>Il sistema di composizione negoziale ed extra-giudiziario dei conflitti a Spalato nel XV secolo</i>	»	203
III. La giustizia in Europa		
Simone Balossino, <i>Notai, corti di giustizia e forme documentarie nelle città della Francia meridionale tra XII e XIII secolo</i>	»	219

Thomas Delannoy, <i>Un tabellionage original: l'encadrement de l'activité des passeurs d'actes dans le duché de Bretagne</i>	pag.	247
Maria Luisa Domínguez-Guerrero, <i>Los escribanos del concejo ante la justicia: un pleito por el acceso al oficio</i>	»	271
Rocío Postigo Ruiz, <i>Los escribanos de la justicia de Sevilla. Las ordenanzas de 1442</i>	»	293
Miguel Calleja-Puerta, <i>Práctica judicial y producción de documentos en los reinos de León y Castilla (1150-1250 ca.)</i>	»	323
Adinel C. Dincă, <i>Il ritratto di un notaio pubblico della Transilvania tardo-medievale: Urbanus Petri de Stynawia († ca. 1471). Aspetti sociali, legali e paleografici</i>	»	347
IV. La giustizia della Chiesa		
Sandra Macchiavello, <i>La giustizia nell'estremo ponente ligure: l'arcivescovo Siro, i notai, i documenti (1143-1156)</i>	»	373
Emanuela Fugazza, <i>Piacenza, anni Venti del Duecento. Profili della prassi negoziale in una lite successoria</i>	»	395
Livia Orla, <i>Il tribunale dell'abate: notariato e documentazione a Susa nel secolo XIV</i>	»	413
Maria Cristina Cunha - Maria João Oliveira e Silva, <i>Notai pubblici e notai della curia nelle udienze ecclesiastiche di Braga e Porto (secoli XIII e XIV)</i>	»	437
Mariangela Rapetti, <i>Secreto e secretarios nei Tribunali dell'Inquisizione spagnola. Il caso di Sassari intorno al XVII secolo</i>	»	449
V. La giustizia nell'Italia centro-meridionale		
Maria Galante, <i>L'eredità di Federico II nella documentazione giudiziaria del Regno di Sicilia degli ultimi Svevi</i>	»	471
Giuliana Capriolo, <i>Tra Napoli e Amalfi: persistenze e innovazioni nella documentazione giudiziaria di XIII secolo</i>	»	483
Corinna Drago Tedeschini, <i>Corti di giustizia locali: la situazione barese affiorante dalle carte (secc. XIII-XV)</i>	»	499

Bianca Fadda, <i>Notai e documentazione nella Sardegna dei giudici (secc. XII-XIII)</i>	pag.	519
Cristina Carbonetti Vendittelli, <i>La giustizia dei vincitori, le cautele dei vinti. Gli atti della guerra del 1290 tra Roma e Viterbo</i>	»	537
Matthieu Allingri, <i>Les pouvoirs de juridiction des notaires toscans: autour du titre de notarius et iudex ordinarius et du précepte de guarantee (XII<sup>e</sup>-XIV<sup>e</sup> siècle)</i>	»	551
Maria Cristina Rossi, <i>Notai e uomini di legge a Pisa tra XI e XII secolo: riflessioni sul profilo culturale di un « ceto » emergente</i>	»	591
VI. La giustizia nell'Italia settentrionale		
Giovanna Maria Orlandi, <i>Il vertice della giustizia podestarile a Genova: Baldovino de Ioço e il suo frammento di metà Duecento</i>	»	619
Paola Guglielmotti, <i>Tra attività istituzionale e network personali: nuovo sondaggio sui giudici a Genova nella prima metà del Trecento</i>	»	637
Antonella Rovere, <i>Procedure e modalità redazionali dell'amministrazione della giustizia civile a Savona agli inizi del XIII secolo: il cartolare di 'Saono'</i>	»	663
Antonio Olivieri, <i>Giustizia e finanza nel Tardo Medioevo: qualche esempio dall'Italia centro-settentrionale del Trecento</i>	»	685
Paolo Buffo, <i>Giudici, notai e prassi documentarie nei domini sabaudi (secoli XIII-XV)</i>	»	709
Stefano Talamini, <i>Notai e cancellieri nella Repubblica di Venezia tra Medioevo ed Età moderna. Produzione, conservazione e tradizione degli atti giudiziari civili</i>	»	731





## *L'eredità di Federico II nella documentazione giudiziaria del Regno di Sicilia degli ultimi Svevi*

Maria Galante

mgalante338@gmail.com

Ormai è ben chiaro a tutti gli studiosi di diplomatica il ruolo centrale oggi assunto dalla documentazione giudiziaria e come, in particolare, siano state proprio le pionieristiche indagini di Dino Puncuh, a cui va il mio personale e affettuoso ricordo, a segnare l'inizio di un percorso che ha visto nel tempo un susseguirsi di ricerche che ne hanno approfondito aspetti generali e caratteri specifici di più circoscritte realtà territoriali<sup>1</sup>. In tale contesto un apporto non trascurabile può essere fornito dalla documentazione italo-meridionale e, di conseguenza, specie per l'età successiva alla costituzione del Regno di Sicilia, dallo studio delle modalità con cui venivano redatti i documenti giudiziari nei centri cosiddetti periferici rispetto al potere centrale. Si tratta, inoltre, di intendere in qual modo in particolari circoscrizioni amministrative venivano recepite le norme emanate dal potere sovrano in tema di giustizia e come esse si accordavano con le consuetudini locali sempre fortemente radicate specie in quei contesti che vantavano uno stretto legame con una tradizione documentaria ben sedimentata per successive e pervasive stratificazioni<sup>2</sup>.

Il punto di partenza di questo breve intervento è costituito dalla situazione creatasi a Salerno e in Provincia di Principato in età fridericiana e, in particolare, a quanto era andato organizzandosi all'indomani della emanazione delle Costituzioni di Melfi che, pur in gran parte debitorie sia di modelli normanni sia delle prescrizioni assunte nelle Assise di Capua, rappresentano la più sapiente e sofisticata sistemazione degli apparati giudiziari del Regno di Sicilia<sup>3</sup>. Difatti, nell'ottica di un più serrato

---

<sup>1</sup> Si pensi, ad esempio, allo studio della documentazione giudiziaria savonese nel quale l'A., nel definire forme e modalità di redazione dei registri dei consoli contenenti atti specifici, auspicava l'estensione ad altre città di ricerche analoghe e ancor più approfondite. Cfr. PUNCUH 1965 anche in ID. 2006 donde i rinvii e le citazioni, qui pp. 531-555. Per ulteriori e ricchissime riflessioni sulla diplomatica dei documenti giudiziari imprescindibile punto di riferimento gli Atti del Congresso della Commission Internationale de Diplomatique svoltosi a Bologna nel 2001: *Diplomatica dei documenti giudiziari* 2004.

<sup>2</sup> Alcune di tali osservazioni in GALANTE 2011.

<sup>3</sup> Per le figure responsabili dell'amministrazione della giustizia nel territorio considerato prima della definitiva sistemazione voluta da Federico II si vedano GALANTE 2004 e GALANTE 2015. Analogamente, per la Terra di Bari, MAGISTRALE 2004.

e capillare controllo delle aree periferiche, Federico II andò a definire ruoli e compiti dei funzionari del Regno precisando limiti e confini delle circoscrizioni amministrative, modalità di reclutamento del personale delegato, durata delle cariche. Furono inoltre riprese e rinvigorite talune soluzioni introdotte da Ruggero II e dai suoi successori in tema di organizzazione gerarchica degli ufficiali pubblici e nel sistema delle deleghe. Nel Salernitano, ad esempio, territorio campione ma senz'altro assimilabile ad altre realtà del Regno, l'amministrazione della giustizia, a seconda delle fasi del procedimento e delle azioni poste in essere, fu affidata a figure di diverso tipo: ai magistrati locali – giudice, baiulo, stratigoto, capitano – con funzioni autonome o delegate si affiancarono, per la risoluzione di vertenze più complesse o, anche, con funzioni sovraordinate, il giustiziere provinciale o regio, il camerario oltre ad altri ufficiali con competenze specifiche<sup>4</sup>. Il che, in termini di rappresentazione documentaria, comportò il passaggio da pratiche redazionali semplificate – tradottesi nel *publicum scriptum* con funzione ricognitiva del tutto assimilabile allo schema della locale documentazione privata – a soluzioni più articolate nelle quali la gerarchia delle funzioni, attraverso una serie di interventi a catena, iniziò a fornire i primi esempi di produzione di *acta* processuali corrispondenti alle varie fasi del procedimento<sup>5</sup>. Con Federico II si delineò, così, la struttura definitiva delle scritture giudiziarie e si introdussero, in uno con il rinascimento giuridico, figure di indubbia ascendenza romanistica: si pensi, ad esempio, alla ripresa e all'inserimento del *libellus* come prima memoria processuale che introduceva le proposizioni e la contestazione della lite o alle *allegationes* di tradizione romana costituenti uno dei più frequenti esempi di *acta* con funzione procedimentale<sup>6</sup>. Oltre all'indubbio valore così riservato alla 'scrittura' che, come ho avuto modo di osservare in tempi recenti, « va al di là della semplice testimonianza ... di un fatto di natura giuridica per acquistare un valore di rafforzamento della prova e di stabilità riconosciuta *erga omnes* »<sup>7</sup>, è senz'altro significativo, ai fini della riconoscibilità e caratterizzazione del documento giudiziario, che ogni fase del procedimento, a partire dalle eventuali deleghe e fino alla sentenza definitiva – passando attraverso la richiesta di *inquisitio*, la citazione delle parti, l'esibizione delle prove, eventuali decisioni di aggiornamento con l'inserimento di termini dilatori e/o sentenze parziali – viene fissato per iscritto in documenti autonomi che an-

---

<sup>4</sup> Cfr. GALANTE 2015.

<sup>5</sup> *Ibidem*, pp. 187, 195-196.

<sup>6</sup> Per tracce di cultura giuridica romana nella documentazione giudiziaria italo-meridionale *ibidem*, pp. 195-196, 215-217.

<sup>7</sup> *Ibidem*, p. 213.

davano talora riversati in un singolo *instrumentum* di sintesi. In definitiva con Federico II si raggiunse uno dei punti più alti della organizzazione del sistema giudiziario del Regno di Sicilia sia in termini di personale impegnato a vari livelli nella gestione del potere in nome e per conto dell'autorità centrale sia per quanto attiene le modalità di fissazione delle memorie processuali e la messa a punto di pratiche redazionali adeguate alla complessità dei procedimenti posti in atto. Va segnalata, a tal proposito, la creazione, a partire dagli anni Trenta del XIII secolo, di alcune figure nuove rispetto a quelle presenti nell'organizzazione dell'età precedente che conferivano maggiore organicità sia alle modalità di gestione della giustizia sia al sistema di controllo specie in quei contesti ove l'imperatore svevo aveva dato impulso a rinnovate politiche insediative e di trasformazione del territorio. Sicché se da un lato la creazione del *magister procurator demanii*, talora in sostituzione del *magister camerarius*, competente dell'amministrazione fiscale periferica ed egli stesso responsabile della risoluzione di vertenze demaniali e, nello stesso ambito di azione, quella di *extallerius demanii* o di *cabellotus* costituiva soltanto il mezzo di un più incisivo controllo in un settore già ben rappresentato nel recente passato<sup>8</sup>, la nuova figura del *provisor castrorum* rispondeva alla necessità di gestire il sistema difensivo del Regno in coerenza con l'azione promossa da Federico di costruzione e di conseguente riparazione dei castelli. Al funzionario, stretto *fidelis* dell'imperatore, veniva affidato l'originario compito ricognitivo e di accertamento e, in caso di successive contestazioni – specie quelle vertenti il potere centrale e le università – la responsabilità della risoluzione delle conseguenti azioni giudiziarie<sup>9</sup>. Egli, pertanto, si trova a presiedere il collegio giudicante e a decidere, con sentenze spesso definitive, su quanti dovessero intervenire in solido nella riparazione delle nuove strutture difensive e a equilibrare, su delega imperiale, le tensioni che ne erano alla base. Anzi, a maggior fondamento del prestigio dell'incarico, va considerata la creazione di un ufficio specifico ove operavano, ciascuno nel proprio campo di competenza, diversi tecnici del diritto – giudici e notai – questi ultimi responsabili della redazione di documenti di registrazione delle varie fasi dell'accertamento<sup>10</sup>. Si tratta, verosimilmente, di una documentazione di ufficio molto simile a quella prodotta per le cause riguardanti questioni fiscali che rivela,

---

<sup>8</sup> Presenti in documenti successivi al 1231 per cui ancora *ibidem*, pp. 212-213.

<sup>9</sup> Sull'importanza strategica delle costruzioni difensive e su quanto in tale settore fosse stato promosso dall'imperatore svevo MARTIN 1985. Sulle vertenze sorte in merito all'addebito delle spese e alla riscossione di quanto dovuto GALANTE 2015, pp. 209-211 anche in relazione alla composizione del tribunale competente e alle modalità di rappresentazione documentaria.

<sup>10</sup> *Ibidem*, pp. 213-214.

oltre alla indubbia capacità tecnica di quanti andavano sperimentando nuovi e complessi schemi redazionali, anche e nondimeno una loro raffinata e sapiente preparazione giuridica in linea con i tempi e con le ormai mature offerte di formazione teorica. In questa raggiunta e ostentata acculturazione professionale che accomuna notai di uffici centrali e periferici così come agenti di città e di centri minori non può non sentirsi l'eco del sapere universitario e della dottrina dei commentatori che finisce con il determinare una sostanziale uniformità di esiti all'interno del Regno di Sicilia se non nel ben più ampio ambito del territorio nazionale.

Il sistema messo in atto da Federico II era troppo raffinato perché si determinassero cesure e ripensamenti negli ultimi sovrani svevi. Con Corrado e Manfredi la struttura generale dell'organizzazione giudiziaria non mi sembra abbia subito sostanziali modifiche. Le cause civili vertenti possessi e concessioni di beni fondiari così come accordi e transazioni restano di competenza di magistrati locali che assumono altresì la presidenza del collegio giudicante<sup>11</sup>. Ai giudici del posto viene inoltre demandato il compito di coadiuvare il responsabile del procedimento all'interno della curia cittadina, di effettuare eventuali sopralluoghi e di raccogliere le prove testimoniali anche nelle cause prese in carico da magistrati provinciali o di curia<sup>12</sup>. In

---

<sup>11</sup> Tale situazione riflette una molto radicata prassi giudiziaria che poneva al centro della risoluzione bonaria delle vertenze il giudice o altro magistrato del luogo. Già in età longobarda era molto vistosa la tendenza a risolvere amichevolmente le controversie e ad affidarne il compito all'autorità giudiziaria locale. Tale modalità si mantenne pressoché costante anche nella prima età normanna e, in gran parte, dopo la costituzione del Regno di Sicilia. In particolare, per la documentazione prodotta sotto gli ultimi sovrani svevi si vedano i docc. sgg.: 1253 giugno, presente lo stratigoto di Salerno (Biblioteca Statale del Monumento Nazionale Badia di Cava, *Pergamene*, LIII 12); 1259 gennaio (*Pergamene del monastero benedettino di S. Giorgio*, n. 20); 1261 febbraio (*Regesti delle pergamene*, n. 374<sup>\*:\*</sup>); 1262 gennaio (Biblioteca Statale del Monumento Nazionale Badia di Cava, *Pergamene*, LIV 107); 1263 gennaio 16 in cui i giudici di Montoro pronunciano sentenza definitiva (Biblioteca Statale del Monumento Nazionale Badia di Cava, *Pergamene*, LV 20). A tali casi vanno verosimilmente associate le *chartae securitatis* di territorio amalfitano per cui si rinvia a CAPRIOLO 2022. Va inoltre segnalato il caso eccezionale documentato nel 1253 luglio 8 (Biblioteca Statale del Monumento Nazionale Badia di Cava, *Pergamene*, LIII 13) relativo ad un accordo intercorso tra privati cittadini *mediantibus communibus amicis*, presenti i giudici della magna curia Roffredo di Sangermano e Nicola di Trani. È probabile, comunque, che il caso rientri nell'ambito della giustizia penale.

<sup>12</sup> Cfr. ad esempio 1251 maggio (*Codice Diplomatico Salernitano*, n. 135) nel quale tre giudici di Salerno assistono Bertoldo di Hohemburg, delegato di Manfredi e capitano in Salerno e Principato, nella curia regia tenuta in Castel Terracena; 1253 agosto (*ibidem*, n. 146) in cui il giudice di Montecorvino, su mandato del giustiziere di Principato, raccoglie testimonianze che, poste in scrittura pubblica, saranno poi inoltrate al magistrato titolare; 1257 gennaio (*Codice Perris*, n. 299) in cui il baiulo di Lettere, titolare del processo, è assistito dai giudici del luogo; 1260 marzo 20 (Biblioteca Statale del Monumento Na-

tali casi resta sempre centrale il sistema delle deleghe con esibizione e messa agli atti delle relative lettere di incarico. Il che non esclude che a questi stessi giudici locali possa essere demandata la risoluzione con sentenza di vertenze affidate in prima istanza a funzionari superiori<sup>13</sup>. Sulla base delle pur scarse testimonianze pervenute per il territorio in questione si confermano così i livelli di competenza già in gran parte osservati in età fridericiana. Il giustiziere provinciale di Principato e Terra Beneventana, delegato direttamente dal sovrano, è chiamato a risolvere le vertenze che oppongono le *universitates* al demanio oltre che a decidere su questioni fiscali e reati contro la persona<sup>14</sup>. Egli, sempre affiancato da funzionari d'ufficio – il giudice e il notaio d'atti nel giustizierato<sup>15</sup> – a quanto pare, in prima istanza può essere chiamato a risolvere controversie sorte per la riparazione di castelli anche sussistendo il

---

zionale Badia di Cava, *Pergamene*, LIV 75) ove si riferisce di una precedente *audiencia testium* affidata al giudice *Rogierus de Sala*. Particolarmente interessante il caso documentato nel luglio 1265 (*Codice Diplomatico Salernitano*, n. 177) nel quale lo stratigoto di Salerno Giovanni Curiale raccoglie una serie cospicua di testimonianze giurate che, su suo ordine, vengono poste per iscritto dal pubblico notaio cittadino. Ma per questo doc. si veda anche la successiva nota 17.

<sup>13</sup> Esemplificativo, anche se riconducibile al territorio di Terra d'Otranto, il caso attestato nel 1263 febbraio 9 (Biblioteca Statale del Monumento Nazionale Badia di Cava, *Pergamene*, LV 28) allorché il giudice di Mottola pronuncia sentenza risolutiva di un caso affidato dal conte di Mineo e Frigento al camerario di Terra d'Otranto e da questi trasmesso prima al giudice dell'ufficio proprio e poi al suo vice. Ma si vedano anche le successive note 17 e 18. A questo assimilabile il caso di un'azione promossa nel novembre 1256 (Biblioteca Statale del Monumento Nazionale Badia di Cava, *Pergamene*, LIII 83) e terminata con sentenza definitiva pronunciata dal giudice di Cicala delegato dal conte di Acerra, presente il baiulo cittadino.

<sup>14</sup> Cfr. docc. 1253 agosto citato alla precedente nota 12 e del 1257 luglio 30 (Biblioteca Statale del Monumento Nazionale Badia di Cava, *Pergamene*, LIII 115). Nel maggio 1252 ha inizio una vertenza affidata al regio giustiziere Rinaldo *de Guasto* (che si fregia altresì dei titoli di camerario e di *provisor castrorum regalium Principatus*) che vede opporsi l'*universitas* dei Cosentini e il signore del casale di Sicignano (*Codice Diplomatico Salernitano*, n. 142). Nell'agosto 1261 (Biblioteca Statale del Monumento Nazionale Badia di Cava, *Pergamene*, LV 8) i giudici di Salerno procedono alla *publicatio* e alla *declaratio seu insinuatio* (per cui GALANTE 2012, I, pp. 273-281) di un mandato del settembre 1260 trasmesso da Manfredi al giustiziere Gregorio *de Malgerio* con ordine di cattura per un reato di ingiuria e aggressione. È interessante notare che l'azione nel 1261 viene presa in carico dal successore di Gregorio nell'ufficio, il figlio Nicola.

<sup>15</sup> Si vedano, ad esempio, i casi del 1252 e del 1257 citati alla nota precedente. Nel primo la sentenza viene pronunciata successivamente al luglio 1252 dal giustiziere assistito dal giudice nel giustizierato Landolfo Pinto. Anche all'atto della prima adunanza, svoltasi nel maggio dello stesso anno, sedeva in curia il giudice nel giustizierato maestro Pellegrino di Sulmona. Scrittore della sentenza conclusiva il notaio d'atti nel giustizierato Matteo *de Rinaldo*, pubblico notaio di Roccapiemonte. Per questo si veda anche la nota 26. Nella sentenza del luglio 1257 il giustiziere Guglielmo *de Malvito* è assistito da maestro Guido di Montepeloso, giudice nel giustizierato. Scrive Guglielmo *de Sacco*, notaio d'atti nel giustizierato.

funzionario specifico già prima citato. È interessante notare, tuttavia, che in tal caso o, forse, in fase di appello, la questione viene demandata comunque al *provisor castrorum* – qui di Principato, Terra Beneventana *et comitatus Molisii* – che si avvale del subordinato *statutus super reparacione castrorum* per l'esecuzione del provvedimento<sup>16</sup>.

Le questioni fiscali e la responsabilità della loro risoluzione continuano ad essere in capo al camerario. Anche in tale ambito la vertenza, talora direttamente affidata al funzionario regio, può essere delegata per iscritto ad ufficiali o magistrati subalterni – camerario provinciale, giudice d'ufficio, giudice cittadino – con mandati di incarico sistematicamente riportati nel documento definitivo o, comunque, in quello di sintesi di fasi procedurali precedenti la conclusione dell'iter<sup>17</sup>. Di solito, e indipendentemente dal luogo di redazione del documento e dalle parti in causa, viene investito della titolarità del processo il camerario provinciale competente sul territorio in cui si trova il bene conteso<sup>18</sup>. Anche il camerario può, in taluni casi, assumere la presidenza del collegio giudicante in cause non direttamente legate alla propria sfera di competenza: si pensi, ad esempio, ai tanti conflitti di attribuzione di specifici diritti feudali sottratti alla responsabilità del giustiziere<sup>19</sup>. In tale contesto che, come già detto, rispecchia fedelmente l'organizzazione data da Federico II al comparto giustizia, vanno segnalati alcuni casi che, almeno per il territorio in esame, non sembra abbiano precedenti documentati. Si tratta, in particolare, del richiamo all'intervento del doganiere *de secretis* voluto da Manfredi per risolvere una vertenza sorta tra la regia curia e l'abbazia di Cava che reclamava il revocato possesso della terza parte del porto di Vietri con il diritto di approdo ed altri *iura* ad essa spettanti. Orso Rufolo, maestro questore in Principato, Terra di Lavoro e Abruzzo, oltre che

<sup>16</sup> Si tratta del caso del luglio 1257 citato alla nota 14 in cui si dà ragione al querelante, sindaco di Castellabate, cui era stata addebitata la riparazione del *castrum abbatis*. Il giustiziere, chiamato ad accertare e dopo aver acquisito dai delegati in sua vece – *nobiles viri* del Cilento – l'esito dell'*inquisitio*, pronuncia sentenza di assoluzione del sindaco. La questione, tuttavia, alcuni anni dopo viene nuovamente discussa e affidata al *procurator castrorum* Riccardo de Forulo che a sua volta incarica per l'accertamento lo « *statutus super reparacione castri Capuacii* », il cilentano Pietro Russo (cfr. doc 1261 maggio 12, Biblioteca Statale del Monumento Nazionale Badia di Cava, *Pergamene*, LIV 119).

<sup>17</sup> Significativo il caso del febbraio 1263 riportato a nota 13. Analogamente nel luglio 1265 (v. nota 12) il camerario Manfredi Maletta riceve mandato regio per accertare le ragioni dell'abbazia di Cava in relazione alla mancata riscossione delle decime sulle platee di Salerno. Come altrove anche qui il camerario incarica lo stratigoto della città di raccogliere le prove testimoniali.

<sup>18</sup> Ad esempio, il camerario di Terra d'Otranto per beni posti in Casalrotto. Si veda in particolare il doc. del 1263 citato a nota 13.

<sup>19</sup> Cfr. ancora il doc. del 1263 di cui alla precedente nota.

capo della secrezia regia, delega in sua vece un funzionario di grado inferiore che emette sentenza in favore del monastero affidando nel contempo la custodia del porto ai portolani regi<sup>20</sup>. Non è chiaro se Orso Rufolo venga incaricato in prima istanza in qualità di funzionario centrale o in quanto gestore periferico del demanio regio; in ogni caso anche la qualifica di « magister questorum in Principatu et Terra Laboris et Aprucio » lascerebbe pensare ad un allargamento delle circoscrizioni e ad una più ampia competenza territoriale. È certo, tuttavia, che organi centrali comunque intervengono in seconda istanza o nel caso di denegata giustizia da parte di ufficiali subordinati. Così è la *magna curia* che come tribunale di appello acquisisce gli atti di processi pendenti affidati in primo grado ai *reintegratores pheudorum*<sup>21</sup>, quegli stessi che, pur responsabili « de occupatis, alienatis et distractis a demanio » di un detto territorio, nel caso di controversie sorte tra signorie feudali, non si esimono dall'accogliere, per la decisione finale, il consenso dei baroni<sup>22</sup>.

In questo panorama che copre un arco cronologico lungo pressappoco un quindicennio mi sembra vadano evidenziati alcuni elementi di sintesi. Innanzitutto la sostanziale adesione al sistema adottato nell'intero Regno di Sicilia in linea con quanto stabilito da Federico II in materia di giustizia. Il che è evidente sia nella gerarchia delle funzioni sia nella composizione del tribunale giudicante sia anche nelle strategie di comunicazione e di rappresentazione documentaria. A tal proposito va ancora una volta riconfermata la struttura seriale del documento redatto a conclusione dell'iter che contiene l'intera documentazione corrispondente alle varie fasi del procedimento<sup>23</sup>. Ed è interessante notare come talora la data riportata in capo all'*instrumentum* sia quella relativa all'inizio dell'azione giuridica allorché i responsabili del collegio giudicante, radunati in consesso, procedono alla narrazione dei fatti iniziando dalla citazione delle parti e dall'audizione delle contestazioni. Tant'è che i momenti successivi – il giuramento *de calumnia*, l'esibizione delle prove, l'adduzione dei testi con pubblicazione per iscritto delle testimonianze, eventuali proroghe per assenza del convenuto, audizione della sentenza – a volte localizzati in sedi diverse in un arco di

<sup>20</sup> Doc. del 1265 aprile (Biblioteca Statale del Monumento Nazionale Badia di Cava, *Pergamene*, N 12).

<sup>21</sup> È il caso documentato nell'agosto 1260 (*Codice Diplomatico Salernitano*, n. 168) allorquando, in un consesso tenuto a Melfi, i giudici della Magna Curia - Nicola di Trani, Andrea di Capua e Giacomo di Avellino -, dopo aver ricevuto gli atti loro trasmessi dai *reintegratores pheudorum*, emettono sentenza favorevole al monastero salernitano di S. Leone *de fora muros*. Il documento è scritto dal notaio d'atti della Magna Curia Giacomo *de Tocco*.

<sup>22</sup> « de permissione et commissione baronum » come recita il doc. del 20 marzo 1260 (citato a nota 12).

<sup>23</sup> Sul concetto di forma seriale o a sequenza NICOLAJ 2007, pp. 219-220.

tempo di non oltre sei mesi, sono sistematicamente e puntualmente riportati in una successione di eventi cronologicamente disposti<sup>24</sup>. È evidente che in tali casi la scritturazione del documento conclusivo è successiva alla data riportata nel protocollo e che forse, anche per questo oltre che per la stessa struttura degli *acta*, andrebbero riviste in parte le modalità di edizione delle fonti di tal tipo<sup>25</sup>.

Un'ultima annotazione conclusiva di queste brevi note è direttamente legata al ruolo stesso dei funzionari pubblici impegnati nel processo di documentazione. Innanzitutto la documentata sovrapposizione di mansioni in capo alla stessa persona: non sono rari i casi in cui gli scrittori dei documenti giudiziari del periodo, pur intervenendo in qualità di notai d'ufficio, tendano a manifestare esplicitamente anche l'appartenenza all'ordine professionale<sup>26</sup>. E se è verso che la qualifica di pubblico notaio era elemento imprescindibile per lo svolgimento dell'attività ufficiale – e, si sa, l'accesso alle fila del notariato era legato ad una complessa serie di requisiti e a rigidi esami di verifica – è altrettanto vero che quegli stessi funzionari agiscono contemporaneamente come rogatari privati ed esercitano la professione nella sede di propria competenza<sup>27</sup>. In secondo luogo il ricorso al sigillo come strumento di corroborazione anche in quei casi in cui il documento viene prodotto in un ufficio pubblico di per sé accreditato di forza probatoria. Cosicché il sigillo personale viene esibito e utilizzato sia dal giudice locale secondo una tradizione in gran parte risalente, che andava a rafforzare la stessa sottoscrizione nel *publicum instrumentum* di

---

<sup>24</sup> Eloquente in proposito l'atto datato 1252 maggio (citato alla nota 14) in cui la curia, allora radunatasi ad Aquara per l'inizio dell'azione, si sposta a Sala l'8 luglio per l'audizione dei testi per poi riunirsi a Eboli il 15 dello stesso mese al fine di assumere la decisione finale. In tale occasione viene anche istituito un *procurator ad acta* « ad sententiam audiendam ». Analogamente, la data del gennaio 1257 (doc. citato a nota 12) si riferisce all'inizio dell'azione giuridica. La conclusione avviene per sentenza il 7 luglio dello stesso anno. Quanto alla durata del procedimento, si veda anche il doc. del 6 novembre 1256 (citato a nota 13) in cui la questione viene risolta a distanza di soli 28 giorni dall'inizio dell'iter. Difatti il 4 dicembre viene pronunciata la sentenza definitiva.

<sup>25</sup> In relazione alle sole denunce PUNCUH 1965, pp. 537-539 ritiene fortemente probabile la pratica da parte del notaio di annotare su fogli sciolti le relative verbalizzazioni per poi completarle « in un momento successivo all'atto cioè della redazione nel registro ». Non è improbabile che, fatte le dovute differenze in termini di forma materiale tra registro e documento sciolto, anche nei nostri casi si possa ammettere l'esistenza di primi appunti che andarono a confluire nell'atto conclusivo.

<sup>26</sup> Solo a titolo di esempio si segnalano i casi di Matteo *de* Rinaldo, pubblico notaio di Roccapiemonte e notaio d'atti nel giustizierato di Principato (doc. del maggio 1252 citato a nota 14) e di Giovanni Lombardo, pubblico notaio di Lettere e notaio d'atti (doc. del gennaio 1257 citato a nota 12).

<sup>27</sup> Il fenomeno non è certamente isolato. Un esempio precoce nei notai comunali liguri per cui PUNCUH 1965, pp. 531-532.



memoria, sia dal giustiziere di Principato e Terra Beneventana sia dallo stratigoto cittadino operante «in officio»<sup>28</sup> non diversamente da quanto documentato per i *reintegratores pheudorum* di Sicilia detentori di sigillo di cera «simplici et comuni»<sup>29</sup>. Il che ancora una volta presuppone una sostanziale uniformità di pratiche redazionali e di strumenti corroborativi all'interno dell'intero Regno e una ormai diffusa e collaudata sistematizzazione delle procedure. Su quanto di questo sofisticato sistema documentario sia trasferito in età angioina nel territorio considerato si auspica una indagine ancora in gran parte da fare.

## FONTI

## CAVA DE' TIRRENI, BIBLIOTECA STATALE DEL MONUMENTO NAZIONALE BADIA DI CAVA

– *Pergamene*; LIII 12, 1253 giugno; LIII, 13, 1253 luglio 8, martedì; LIII 83, 1256 novembre 6, lunedì; LIII 115, 1257 luglio 30; LIV 75, 1260 marzo 20; LIV 96, 1260 agosto 28 (ed. *Codice Diplomatico Salernitano*, n. 168); LIV 119, 1261 maggio 12 (autentica di lettere del 1261 maggio 8); LV 8, 1261 agosto (contenente in forma di inserto mandato del 1260 settembre 13); LIV 107, 1262 gennaio; LV 20, 1263 gennaio 16; LV 28, 1263 febbraio 9; N 12, 1265 aprile 10; LV 57, 1265 luglio 20, lunedì (ed. *Codice Diplomatico Salernitano*, n. 177).

## CITTÀ DEL VATICANO, BIBLIOTECA APOSTOLICA VATICANA

– *Manoscritti*, Vat.Lat. 3880, ff. 47v B-48r A, 1260, febbraio 21.

## NAPOLI, ARCHIVIO DI STATO

– *Museo. Manoscritti*, 99 A nn. 2 e 3, 1257 gennaio 23 e 1263 luglio 28 (entrambi in *Codice Perris*, copia del XVI secolo del *Chartularium S. Laurentii* di Amalfi, deperdito).

<sup>28</sup> Quanto ai giudici del luogo il fenomeno è documentato già in età normanna se non anche, in taluni casi, nell'età longobarda. Per il periodo considerato si vedano i docc. del febbraio 1263 (cfr. nota 13) e del luglio 1265 con sigillo del giudice, deperdito (citato a nota 12). Per il sigillo di cera di Nicola *de Malgerio*, giustiziere di Principato e Terra Beneventana, notizia in 1261 agosto (v. nota 16) in riferimento a doc. del settembre 1260 in esso citato. Per il sigillo utilizzato dallo stratigoto di Salerno Nicola di Celano richiamato in un mandato del gennaio 1265 destinato a Giovanni Curiale, suo successore, v. doc. 1265 luglio (citato a nota 12).

<sup>29</sup> Si vedano, ad esempio, le lettere sigillate del febbraio 1260 date a Palermo da *Rogierus de Planisis*, *Sanguineus de Suess(is)* e *Simone de Guarda*, «reintegratores pheudorum et ecclesiarum in Sicilia contra flumen Salsum» (<http://vatlat3880.altervista.org/documenti/IV.13.xml>)

SALERNO, ARCHIVIO DIOCESANO

- *Fondo Pergamene*, A.7.132, 1251 maggio (ed. *Codice Diplomatico Salernitano*, n.135); A.7.137, 1252 maggio (ed. *Codice Diplomatico Salernitano*, n.142); A.7.139, 1253 agosto (ed. *Codice Diplomatico Salernitano*, n.146).
- *Fondo Pergamene di Campagna*, Cartella 15.369, 1261 febbraio (ed. *Regesti delle pergamene*, n. 374\*\*).

SALERNO, ARCHIVIO DI STATO

- *Corporazioni religiose, Monastero di S. Giorgio*, XX, 1259 gennaio (ed. *Pergamene del monastero benedettino di S. Giorgio*, n. 20).

BIBLIOGRAFIA

- CAPRIOLO 2022 = G. CAPRIOLO, *Tra Napoli e Amalfi: persistenze e innovazioni nella documentazione giudiziaria del XIII secolo*, in *Giustizia, istituzioni e notai tra i secoli XII e XVII in una prospettiva europea. In ricordo di Dino Puncub*, a cura di D. BEZZINA - M. CALLERI - M.L. MANGINI - V. RUZZIN, Genova 2022 (Notariorum itinera. Varia, 6), pp. 483-497.
- Codice Diplomatico Salernitano* = *Codice Diplomatico Salernitano del secolo XIII. I (1201-1281)*, a cura di C. CARUCCI, Subiaco 1931.
- Codice Perris* = *Il Codice Perris. Cartulario Amalfitano. Sec. X-XV*, ed. a cura di J. MAZZOLENI - R. OREFICE, Amalfi 1986 (Centro di cultura e storia amalfitana. Fonti - 1/II).
- Diplomatica dei documenti giudiziari* 2004 = *La diplomatica dei documenti giudiziari (dai placiti agli acta - secc. XII-XV)*. Atti del X Congresso internazionale della Commission Internationale de diplomatique, Bologna, 12-15 settembre 2001, a cura di G. NICOLAJ, Roma 2004 (Pubblicazioni degli Archivi di Stato, Saggi, 83).
- GALANTE 2004 = M. GALANTE, *Il giudice a Salerno in età normanna*, in *Salerno nel XII secolo. Istituzioni, società, cultura*. Atti del Convegno Internazionale, Raito di Vietri sul Mare, 16-20 giugno 1999, a cura di P. DELOGU - P. PEDUTO, Salerno 2004, pp. 46-60.
- GALANTE 2011 = M. GALANTE, *La documentazione giudiziaria e l'amministrazione della giustizia nel Regno di Sicilia in età sveva*, in *Charters in Medieval Society*. Tagung der Commission Internationale de Diplomatique, Amsterdam, 24-25 august 2010, Köln-Weimar-Wien 2011 (« Archiv für Diplomatik. Schriftgeschichte Siegel-und Wappenkunde », 57, Band - 2011), pp. 217-236.
- GALANTE 2012 = M. GALANTE, *Dalla declaratio alla publicatio: tracce di tradizione romana nelle carte salernitane di età sveva*, in *Sit liber gratus, quem servulus est operatus. Studi in onore di Alessandro Pratesi per il suo 90° compleanno*, a cura di P. CHERUBINI - G. NICOLAJ, Città del Vaticano 2012 (Littera antiqua 19), I, pp. 273-281.
- GALANTE 2015 = M. GALANTE, *Documenti giudiziari e atti d'ufficio nella tradizione salernitana. Magistrature e 'scritture' dalla costituzione del Regnum all'età di Federico II*, in « *Bullettino dell'Istituto Storico Italiano per il Medio Evo* », 117 (2015), pp. 177-221.

- MAGISTRALE 2004 = F. MAGISTRALE, *La documentazione giudiziaria di Terra di Bari in età normanno-sveva*, in *Diplomatica dei documenti giudiziari* 2004, pp. 329-343.
- MARTIN 1985 = J.M. MARTIN, *L'organisation administrative et militaire du territoire*, in *Atti delle seste giornate normanno-sveve*, Bari-Castel del Monte-Melfi, 17-20 ottobre 1983, Bari 1985 (Centro di studi normanno-svevi. Università degli Studi di Bari), pp. 71-121.
- NICOLAJ 2007 = G. NICOLAJ, *Lezioni di diplomatica generale*. I. *Istituzioni*, Roma 2007.
- Pergamene del monastero benedettino di S. Giorgio = Pergamene del monastero benedettino di S. Giorgio (1038-1698)*, a cura di L. CASSESE, Salerno 1950.
- PUNCUH 1965 = D. PUNCUH, *Note di diplomatica giudiziaria savonese*, in « *Atti della Società Ligure di Storia Patria* », n.s., V (1965), pp. 5-36, anche in ID., *All'ombra della Lanterna. Cinquant'anni tra archivi e biblioteche: 1956-2006*, a cura di A. ROVERE - M. CALLERI - S. MACCHIAVELLO, Genova 2006 (« *Atti della Società Ligure di Storia Patria* », n.s. XLVI/I), pp. 531-555.
- Regesti delle pergamene = I regesti delle pergamene dell'abbazia di S. Maria Nova di Calli (1098-1513)*, a cura di C. CARLONE - F. MOTTOLA, Salerno 1981.

### *Sommario e parole significative - Abstract and keywords*

Partendo dalla organizzazione del settore giudiziario voluta da Federico II e regolamentata nelle Assise di Capua e nelle Costituzioni di Melfi vengono proposte alcune considerazioni su quanto del sistema fridericiano resta in vigore sotto i successivi e ultimi sovrani svevi con particolare riferimento alle forme e alle modalità di redazione della documentazione giudiziaria. L'indagine si concentra sulla produzione scritta di Salerno e della Provincia Beneventana, aree periferiche rispetto al potere centrale, al fine di individuarne eventuali specifiche caratterizzazioni o, invece, allineamenti a soluzioni adottate nell'intero Regno di Sicilia.

**Parole significative:** Documentazione giudiziaria, Regno di Sicilia, Sovrani svevi.

This study contains some remarks about what was left of the Friderician system under the successive and last Swabian sovereigns with particular regard to the forms and methods for the drawing up of the judicial documentation. This work starts from the organization of the judicial sector established by Frederick the II and regulated by the Assizes of Capua and by the Constitutions of Melfi. The survey focuses on the written production in Salerno and in the Province of Benevento, that were peripheral areas with respect to the central power, with the aim of identifying any specific characterizations or, on the other hand, any similarities to solutions adopted throughout the Kingdom of Sicily.

**Keywords:** Judicial Documentation, Kingdom of Sicily, Swabian Rulers.

## NOTARIORUM ITINERA

VARIA

DIRETTORE

Antonella Rovere

### COMITATO SCIENTIFICO

Ignasi Joaquim Baiges Jardí - Michel Balard - Marco Bologna - Francesca Imperiale - Giovanni Grado Merlo - Hannes Obermair - Pilar Ostos Salcedo - Antonio Padoa Schioppa - Vito Piergiovanni - Daniel Piñol - Daniel Lord Smail - Claudia Storti - Benoît-Michel Tock - Gian Maria Varanini

### COORDINAMENTO SCIENTIFICO

Giuliana Albini - Matthieu Allingri - Laura Balletto - Simone Balossino - Ezio Barbieri - Alessandra Bassani - Marina Benedetti - Roberta Braccia - Marta Calleri - Giuliana Capriolo - Cristina Carbonetti - Pasquale Cordasco - Ettore Dezza - Corinna Drago - Maura Fortunati - Emanuela Fugazza - Maria Galante - Stefano Gardini - Mauro Giacomini - Paola Guglielmotti - Sandra Macchiavello - Marta Luigina Mangini - Maddalena Modesti - Antonio Olivieri - Paolo Pirillo - Antonella Rovere - Lorenzo Sinisi - Marco Vendittelli

### COORDINAMENTO EDITORIALE

Marta Calleri - Sandra Macchiavello - Antonella Rovere - Marco Vendittelli

### COORDINAMENTO SITO

Stefano Gardini - Mauro Giacomini

### RESPONSABILE EDITING

Fausto Amalberti

✉ [notariorumitinera@gmail.com](mailto:notariorumitinera@gmail.com)

Direzione e amministrazione: P.zza Matteotti, 5 - 16123 Genova

🌐 <http://www.storiapatriagenova.it>

ISBN - 978-88-97099-76-5 (ed. a stampa)

ISSN 2533-1558 (ed. a stampa)

ISBN - 978-88-97099-77-2 (ed. digitale)

ISSN 2533-1744 (ed. digitale)

---

*finito di stampare agosto 2022*

*C.T.P. service s.a.s - Savona*

ISBN - 978-88-97099-76-5 (ed. a stampa)

ISBN - 978-88-97099-77-2 (ed. digitale)

ISSN 2533-1558 (ed. a stampa)

ISSN 2533-1744 (ed. digitale)